



Circolare Speciale **7/2024** Straordinaria pagine: 7

Decreto di riforma del contenzioso

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3.01.2024, n. 2, Serie generale, il [D.Lgs. 30.12.2023 n. 220](#), contenente disposizioni in materia di contenzioso tributario, in vigore dal 4.01.2024.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

[Scarica la Circolare Speciale in formato Word](#)



Deposizione testimoniale

Art.1, c. 1, lett. a)

- La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica.
- In deroga all'art. 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

Capacità di stare in giudizio

Art.1, c. 1, lett. b)

- La Regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.

Assistenza tecnica

Art.1, c. 1, lett. c)

- Ai difensori deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato **salvo che il conferente apponga la propria firma digitale.**
- Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell'art. 22, c. 2 D.Lgs. 82/2005, con l'inserimento della relativa dichiarazione.
- La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

Litisconsorzio e intervento

Art.1, c. 1, lett. d)

- In caso di vizi della notificazione eccipienti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

Spese del giudizio

Art.1, c. 1, lett. e)

- Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
- Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

Decreto di riforma del contenzioso

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

**Art.1, c. 1, lett. f)
e g)**

- Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale **con raccomandata con avviso di ricevimento**.
- Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
- Tra le pubbliche amministrazioni, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 82/2005.
- L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.
- In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
- Le parti, i consulenti e gli organi tecnici depositano gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, salva la possibilità nelle ipotesi di cui all'art. 79 D.Lgs. 546/1992 di effettuare le notificazioni ai sensi dell'art. 16.
- La violazione delle citate disposizioni, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

Forma degli atti

Art.1, c. 1, lett. h)

- Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.
- Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 79, c. 2-quater D.Lgs. 546/1992, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.
- La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui all'art. 16-bis, c. 4-bis D.Lgs. 546/1992 (violazioni della forma degli atti, dei depositi e delle notifiche), nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
- La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

Atti impugnabili

Art.1, c. 1, lett. i)

- Il ricorso può essere proposto anche avverso:
 - il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quater L. 212/2000;
 - il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'art. 10-quinques L. 212/2000.

Atti e documenti del fascicolo telematico

Art.1, c. 1, lett. m)

- Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.
- Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

Decreto di riforma del contenzioso

Trattazione in camera di consiglio

Art.1, c. 1, lett. n)

- La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, c. 2 D.Lgs. 546/1992, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione.
- Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto.
- Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione.

Udienza a distanza

Art.1, c. 1, lett. o)

- I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. 546/1992 da remoto.
- La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, c. 2 D.Lgs. 546/1992, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione.
- Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno 3 giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.
- Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
- I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.
- Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Deliberazioni del collegio giudicante

Art.1, c. 1, lett. p)

- Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, **al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi 7 giorni.**

Contenuto della sentenza

Art.1, c. 1, lett. q)

- La sentenza deve contenere:
 - 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - 3) le richieste delle parti;
 - 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto **di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto;**
 - 5) il dispositivo.

Decreto di riforma del contenzioso

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art.1, c. 1, lett. r)

- La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito **telematico** nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
- **Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro 3 giorni dal deposito.**
- È abrogato l'art. 37, c. 2 D.Lgs. 546/1992, che imponeva la comunicazione alle parti costituite di comunicare il dispositivo della sentenza entro 10 giorni dal deposito in segreteria.

Sospensione dell'atto impugnato

Art.1, c. 1, lett. s)

- Il collegio o il giudice monocratico sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione dell'istanza.
- L'ordinanza è immediatamente comunicata alle parti.
- L'ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.
- L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di 15 giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria.
- L'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

Art.1, c. 1, lett. t)

- Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno 20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
- Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per consentire la proposizione di motivi aggiunti ovvero del regolamento di giurisdizione, fissando contestualmente la data per il prosieguo della trattazione.
- Le disposizioni si applicano anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.
- Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

Conciliazione fuori udienza

Art.1, c. 1, lett. u)

- Le disposizioni dell'art. 48 D.Lgs. 546/1992 in tema conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Definizione e pagamento delle somme dovute

Art.1, c. 1, lett. z)

- Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio **e nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.**

Decreto di riforma del contenzioso

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Art.1, c. 1,
lett. aa), n. 4)

- Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 5 giorni liberi prima.
- L'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Nuove prove in appello

Art.1, c. 1, lett. bb)

- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
- Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
- Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14, c. 6-bis D.Lgs. 546/1992.

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

Art.1, c. 1, lett. cc)

- Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque non oltre il 30° giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima.

Approvazione di norme tecniche

Art.1, c. 1,
lett. ee), n. 3)

- Con decreto del Ministro dell'Economia, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.
- Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
- Con il decreto sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.
- Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

Entrata in vigore

Art. 4

- Il D.Lgs. 220/2024 è in vigore **dal 4.01.2024**.
- Le disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato **successivamente al 1.09.2024**, fatta eccezione per quelle di cui all'art. 1, c. 1, lett. d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere **dal 5.01.2024**.